

Allegato alla proposta di deliberazione del C.C. 24 del 20.06.2008



COMUNE DI MONSERRATO

Provincia di Cagliari

Settore Attività Produttive

Regolamento agenzie d'affari

(testo approvato nella seduta del 13.6.2008 della Commissione commercio, viabilità e traffico)

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2	Esclusioni	pag. 2
Art. 3	Caratteristiche	pag. 2
Art. 4	Requisiti soggettivi	pag. 3
Art. 5	Procedimento di inizio attività	pag. 3
Art. 6	Efficacia della denuncia di inizio attività	pag. 4
Art. 7	Decadenza della denuncia di inizio attività	pag. 4
Art. 8	Requisiti dei locali	pag. 4
Art. 9	Trasferimento della sede dell'attività o modifica sostanziale dei locali	pag. 5
Art. 10	Cessazione dell'attività	pag. 5

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività così definite dall'articolo 115 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e dall'art. 205 del R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 Giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza".

L'articolo 163, comma 2, lettere b) e d) del D.Lgs. 31.03.1998 n° 112, trasferì ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi relativi al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni che permangono nella competenza delle Questure.

In Sardegna, in ragione del particolare regime di competenza legislativa della Regione Autonoma della Sardegna, le licenze hanno continuato ad essere rilasciate dal Questore. Con la Legge regionale 12.06.2006 n. 9, e successive modifiche ed integrazioni (art.27, comma 2, lettere c) e c-bis) tali compiti e funzioni sono stati poi formalmente attribuiti ai Comuni.

Recentemente la Questura di Cagliari ha trasmesso, ai Comuni che ricadono nella sua competenza territoriale, gli elenchi dei soggetti titolari delle licenze. Tali licenze mantengono la loro validità ed efficacia per il Comune di Monserrato.

Per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore".

Per il rilascio della licenza, il Comune non intende avvalersi della facoltà dell'art. 116 T.U.L.P.S.

ART. 2

ESCLUSIONI

Non rientrano nelle agenzie d'affari, le imprese di spedizione e di trasporto iscritte nel registro della Camera di Commercio, le agenzie di trasporto merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935 n° 1349 ed in genere le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Sono escluse le agenzie di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto (legge 8.8.1991 n° 264).

Sono inoltre escluse:

- le agenzie di viaggi
- le agenzie di pegno e di recupero crediti
- le agenzie di pubblici incanti
- le agenzie matrimoniali
- le agenzie di pubbliche relazioni
- le agenzie immobiliari
- le agenzie di scommesse
- le agenzie di collocamento

ART. 3

CARATTERISTICHE

I quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza:

1. che l'attività sia svolta con carattere di abitudine e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
2. l'offerta pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;
3. la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
4. il fine di lucro, cioè l'attività svolta a carattere imprenditoriale.

ART. 4

REQUISITI SOGGETTIVI

Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve riunire i requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e cioè:

- 1) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione.
- 2) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Può essere negato l'esercizio di tale attività a coloro i quali:

- hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico
- hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità.

ART. 5

PROCEDIMENTO DI INIZIO ATTIVITA'

Ai sensi della L.R. 3/2008 per poter esercitare l'attività occorre presentare allo Sportello Unico le Attività Produttive una dichiarazione autocertificativa abilitante all'avvio dell'attività da effettuarsi su apposita modulistica.

La dichiarazione autocertificativa da effettuarsi su apposita modulistica deve contenere:

- a) dati anagrafici del denunciante
- b) dati dell'impresa
- c) numero del Codice Fiscale e numero di Partita I.V.A.
- d) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi
- e) indicazione dettagliata del tipo di attività svolta
- f) nomina dell'eventuale rappresentante.

Devono essere allegati:

- a) planimetria in scala 1:100 dei locali
- b) certificato di prevenzione incendi (nei casi previsti per legge).
- c) certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato

- d) autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del titolare
- e) accettazione della nomina e autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del/i rappresentante/i se nominati, da effettuarsi sull'apposito stampato
- f) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero del permesso, l'autorità che l'ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio) nel caso in cui il titolare d'impresa e/o il rappresentante siano cittadini stranieri
- g) tariffario in duplice copia di cui una in bollo
- h) registro degli affari da vidimarsi a cura dell'ufficio non obbligatorio per beni privi di valore o di valore esiguo quantificabile in 50 euro.
- i) Per le attività assimilabili a quelle commerciali (vendita conto terzi) l'orario da rispettare è lo stesso che per la vendita.

ART. 6

EFFICACIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Tutti i documenti devono essere presentati, a pena di inammissibilità dell'istanza, anche digitalmente. La dichiarazione autocertificativa diviene efficace trascorsi venti giorni dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, entro 60 gg. dalla denuncia, gli uffici competenti possono eseguire le verifiche sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di legge dichiarati dall'interessato e dai suoi tecnici di fiducia. In mancanza dei quali disporrà il "divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti", fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La denuncia ha carattere permanente, come disposto dall'art. 11 del Regolamento al T.U.L.P.S. , modificato dal D.P.R. n° 311/2001.

ART. 7

DECADENZA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

La denuncia di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 8

REQUISITI DEI LOCALI

L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, ivi comprese quelle relative alla destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore e cioè:

- 1) direzionale (uffici) nel caso di attività di prestazioni di servizi
- 2) commerciale in caso di attività di vendita conto terzi.

ART. 9**TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ATTIVITA'
O MODIFICA SOSTANZIALE DEI LOCALI**

Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione allo Sportello Unico attestante l'esistenza dei requisiti dei locali prevista all'art. 8 del presente regolamento.

ART. 10**CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

La cessazione dell'attività deve essere comunicata allo Sportello Unico entro 60 giorni con apposita modulistica.